



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 2011

Norme per la tutela della salute dei cittadini e per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia

ONOREVOLI SENATORI. - Il gioco d'azzardo, negli ultimi anni, ha avuto in Italia un incremento sorprendente. Siamo il Paese che detiene il primato per la maggior cifra giocata ai tavoli da gioco: una media di circa 2.000 euro a persona. È dunque comprensibile come si siano moltiplicate le occasioni di gioco e come si cerchi di «reclutare» più giocatori possibile attraverso campagne pubblicitarie sempre più allettanti. Il problema che preoccupa il legislatore è la ludopatia cioè la patologia derivante dalla dipendenza dal gioco d'azzardo e che nella maggior parte dei casi porta il giocatore e la sua famiglia alla rovina socio-economica. Il gioco legale conta circa 31 milioni di persone di cui, secondo il Censis, almeno 100.000 sono colpite da ludopatia grave e, secondo il CNR, circa tre milioni sono ad alto rischio. La tendenza della società civile e politica è quella di riconoscere, giustamente, la ludopatia come patologia da inserire nei livelli essenziali di assistenza: questo inevitabilmente metterà in moto il meccanismo assistenziale a tutti i livelli che darà origine ad una spesa sociosanitaria più alta.

Con questo disegno di legge, si intende introdurre nella legislazione italiana poche norme che rendano chiare e facilmente comprensibili le conseguenze del gioco d'azzardo. Si ritiene assolutamente indispensabile che lo Stato in quanto maggiore fruitore degli introiti del gioco d'azzardo, precisi ai cit-

tadini in modo inequivocabile a quali conseguenze possono andare incontro i giocatori; deve dare un allarme convincente sulla facilità con cui si può diventare giocatori compulsivi cioè affetti da ludopatia, bisogna chiarire come riconoscere la sintomatologia, coinvolgere la famiglia nell'analisi dei comportamenti che possono far riconoscere la dipendenza dal gioco d'azzardo e spiegare a quali strutture rivolgersi.

L'articolo 3 prevede l'etichettatura dei tagliandi delle lotterie, l'affissione di cartelli nelle sale con regolare concessione per il gioco d'azzardo e la pubblicazione sui siti telematici autorizzati al gioco d'azzardo di avvertenze che informino il giocatore dei rischi a cui va incontro abusando del gioco d'azzardo.

L'articolo 4 vieta la pubblicità del gioco d'azzardo. L'articolo 5 prevede campagne di informazione da effettuare attraverso accordi con la televisione di Stato e con la Federazione italiana editori giornali sulla ludopatia come patologia conseguente al gioco d'azzardo. L'articolo 6 prevede un programma di educazione sui rischi del gioco d'azzardo da effettuare in tutte le scuole di ogni ordine e grado in considerazione del fatto che i minori sono considerati una categoria di scommettitori valutata in 3,2 milioni di unità che occupa il 32 per cento delle giocate totali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di tutelare la salute dei cittadini e di prevenire i danni causati dalla ludopatia, con messaggi, adeguate campagne pubblicitarie e programmi di formazione e informazione volti a esplicitare i rischi che si corrono giocando d'azzardo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Il gioco d'azzardo è un'attività ludica che ha come obiettivo l'ottenimento di un premio in denaro o in beni materiali o in buoni o in crediti; per parteciparvi è necessario rischiare una somma di denaro o equivalenti; la vincita è dovuta al caso e non alla perizia del giocatore.

2. La ludopatia è la patologia che caratterizza i soggetti affetti da dipendenza comportamentale dal gioco d'azzardo patologico, cioè coloro che perdono progressivamente la capacità di porre limiti al coinvolgimento nel gioco d'azzardo.

Art. 3.

(Etichettatura dei tagliandi di gioco e obbligo di esposizione di tabelle informative)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma monopoli dello Stato, in accordo con il Ministero della salute, avvalendosi di un'apposita commissione di esperti, istituita presso lo stesso Mi-

nistero dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e sentite le associazioni di categoria, stabilisce con proprio decreto il contenuto dei messaggi che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i tagliandi delle lotterie posti in vendita devono obbligatoriamente contenere in lingua italiana, su entrambi i lati, ben visibili, indelebili, inamovibili, senza poter essere dissimulati e che avvertano il consumatore dei rischi che si corrono giocando d'azzardo.

2. Le diciture di cui al comma 1 sono riportate, con adeguata proporzione dei caratteri grafici, su appositi cartelli di dimensioni adeguate da esporre in modo ben visibile in tutte le sale con regolare concessione al gioco d'azzardo sull'intero territorio nazionale.

3. Le diciture di cui al comma 1 appaiono su tutti i siti telematici autorizzati al gioco d'azzardo.

Art. 4.

(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo)

1. La propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo è vietata su tutto il territorio nazionale.

2. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento delle campagne di informazione sulle conseguenze della ludopatia, di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Campagne di informazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, promuove e coordina le attività necessarie, attraverso campagne di informazione rivolte ai cittadini, allo scopo di:

a) esplicitare i danni alla salute causati dalla ludopatia come patologia comportamentale correlata alla dipendenza dal gioco d'azzardo;

b) informare delle strutture sanitarie pubbliche autorizzate a ricevere e reindirizzare le richieste di aiuto dei cittadini colpiti da ludopatia per la diagnostica, la cura e il reinserimento nella società degli stessi.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate attraverso accordi di programma con la Rai-radiotelevisione italiana SpA e con la Federazione italiana editori giornali.

Art. 6.

(Educazione al gioco e tutela dei minori)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni scientifiche, predispone campagne di educazione al gioco e alle scommesse da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per cia-

scuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvedere mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

